

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 20/10/2025

FATTO

Il ricorrente adisce l'ABF rilevando di aver sottoscritto con l'intermediario chiamato nel presente procedimento, nell'anno 2014, un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare con il pagamento di centoventi rate mensili. La parte chiarisce che il contratto prevedeva che tutti gli oneri connessi al credito, spese connesse alle linee di credito ed interessi, fossero pagati in via anticipata. Il finanziamento, tuttavia, esercitando la relativa opzione, è stato estinto prima del termine, nell'anno 2022, con il saldo della novantaquattresima rata, e senza che siano stati correttamente rimborsati i suddetti oneri, per la quota riferibile alle rate a scadere al momento del rimborso, e di cui il ricorrente chiede la restituzione. La parte dettaglia che tali spese attengono alle commissioni corrisposte alla mandataria per il perfezionamento e, separatamente, per la gestione del finanziamento, alle commissioni riconosciute all'intermediario del credito, nonché alle polizze, vita e contro il rischio di perdita dell'occupazione lavorativa. Il ricorrente chiede inoltre la restituzione di una maggior somma a titolo di interessi corrispettivi, rispetto a quelli già rimborsati, poiché il calcolo operato dall'intermediario per la liquidazione del dovuto si basa su un criterio errato, anziché su un parametro di imputazione alle singole rate di carattere proporzionale. La parte, infine, domanda il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario dopo l'estinzione del finanziamento ed il riconoscimento degli interessi legali sulle somme da liquidare a proprio favore, oltre alle spese per l'assistenza difensiva nel presente procedimento.

L'intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni, eccependo l'illegittimità delle richieste del ricorrente. In dettaglio, quanto alla restituzione degli interessi corrispettivi sulla base del metodo di



calcolo lineare invocato dal ricorrente, l'intermediario ne deduce l'incompatibilità con la pattuizione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese, come specificato nel modulo SECCI sottoscritto dal ricorrente. Quanto dovuto al ricorrente a titolo di interessi secondo tale criterio di ammortamento è stato già rimborsato al momento del calcolo del conteggio estintivo. La parte ha inoltre argomentato circa l'inapplicabilità della sentenza *Lexitor* al presente caso, ed ha invocato l'applicazione dell'articolo 125 *sexies*, come novellato dal D.L. 73/2021.

L'intermediario ha quindi precisato che il Modulo SECCI indica la natura, *recurring* o *up front*, dei diversi costi a carico del cliente, nonché il regime di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, in tale convenzione le parti hanno qualificato la commissione mandataria per il perfezionamento del contratto come *up front*, in quanto destinata a coprire i costi sostenuti al momento della sottoscrizione per attività preliminari al perfezionamento del contratto disciplinante il prestito, ed a fronte della quale nessun rimborso è dovuto. L'intermediario ha altresì precisato che la commissione mandataria per la gestione del finanziamento è stata restituita in sede di conteggio estintivo. Non sono invece ritenute dovute le commissioni per l'intermediario del credito, di carattere *up front* e corrisposte ad un terzo soggetto. Quanto ai premi assicurativi per il rischio vita e rischio perdita dell'occupazione, l'intermediario ha affermato che è stato rimborsato nel conteggio estintivo la quota dovuta per il cessato rischio relativo alla prima tipologia di copertura, applicando le formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione richieste della compagnia, consegnate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Per il premio sulla polizza contro la perdita dell'impiego, la parte afferma che, in base ai medesimi criteri, nessun rimborso è dovuto. L'intermediario, infine, chiarisce, in merito alla richiesta di ristoro delle rate addebitate dopo la risoluzione del contratto, di aver già rimborsato le relative somme e si oppone, infine, all'accoglimento della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

DIRITTO

La richiesta di ricalcolo della misura degli interessi da rimborsare al ricorrente deve essere accolta. La disciplina contrattuale circa l'estinzione anticipata del finanziamento prevedere, all'articolo 4 del modulo SECCI, che la restituzione degli interessi dovesse avvenire secondo un criterio *pro-rata temporis*. Il contratto stesso, tuttavia, specifica che il prestito doveva essere ammortizzato mediante il pagamento di rate di uguale importo, comprensivo di capitale ed interessi, per tutta la durata del finanziamento e, coerentemente, il piano di ammortamento allegato al contratto stesso (peraltro non sottoscritto dal cliente) è pacificamente a quota costante, o "alla francese". In tali fattispecie, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali ABF, la clausola deve considerarsi ambigua, per la palese contraddizione tra l'ipotesi di rimborso degli interessi secondo un criterio proporzionale ed il calcolo delle rate secondo un piano di ammortamento a quote costanti. Sul punto il Collegio di Coordinamento (decisioni n. 6885/22 e n. 6888/22), ha precisato che: "*Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento 'alla francese', qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis*". Sotto un diverso profilo, deve essere osservato che il rimborso degli interessi deve avvenire applicando un criterio *pro rata temporis*, come stabilito nel modulo SECCI allegato al contratto, che rappresenta l'unica regolamentazione pattizia all'estinzione anticipata del finanziamento;

La misura del rimborso applicando tale criterio proporzionale si determina in € 1.225,88 che, detratti € 310,13 già restituiti, determina un ulteriore credito del ricorrente per la tipologia di spesa pari ad € 915,75.

Anche La domanda del ricorrente per la restituzione degli oneri connessi al finanziamento è parzialmente fondata e va quindi accolta.

Al riguardo va infatti osservato come, nonostante il contratto sia stato stipulato nell'anno 2014, ad esso non è applicabile la disciplina di cui all'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella legge 23 luglio 2021, n. 106 ed entrata in vigore a decorrere dal 25 luglio 2021. Tale legislazione, infatti, aveva novellato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, soltanto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Contrariamente, per i finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge, la stessa norma disponeva che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La norma è stata, tuttavia, oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 263/2022. In tale decisione la Corte ha rilevato preliminarmente che: *"La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

Tale presupposto ha, quindi, condotto a stabilire che: *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*, motivando la dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alla frase *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

La sopra riportata decisione della Corte Costituzionale, ha indotto i Collegi territoriali ABF a riesumare i principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della data di entrata in vigore del suddetto D.L. 73/2021. In tale provvedimento era stato chiarito che: *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/ 2023, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 – *octies* del D.L. 73/2021, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *"Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento*

senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”

La misura della restituzione dovuta al ricorrente deve essere determinata tenuto conto delle somme originariamente pagate in forza del contratto, del numero delle rate contrattualmente previste e di quelle effettivamente pagate, nonché di eventuali somme già rimborsate. Occorre, inoltre, determinare il corretto criterio di rimborso, che va effettuato in base alla natura, *up front* o *recurring*, della spesa da rimborsare, ciò in base a quanto deducibile dalla lettura del contratto.

Le commissioni alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento sono effettivamente di natura *up front*, poiché riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto, quali sono quelle necessarie al perfezionamento dello stesso. Applicando il criterio della curva degli interessi, si determina un residuo per tale voce in € 28,88. Pacificamente di natura *recurring* sono le commissioni alla mandataria per la gestione del finanziamento, poiché riferite ad attività erogate nel corso dell'esecuzione del contratto. Il criterio di imputazione della spesa alle singole rate va individuato nel *pro-rata temporis* che conduce a liquidare un rimborso dovuto in € 114,40, pari a quanto già corrisposto al ricorrente. Le commissioni all'intermediario del credito hanno natura *up front* e sono da rimborsare utilizzando il criterio della curva degli interessi, poiché dalla documentazione in atti si evince che le attività compensate attengono servizi erogati nella fase preliminare alla erogazione del finanziamento. Il rimborso dovuto si determina in € 122,75.

La richiesta di restituzione dei premi relative alle polizze assicurative associate al finanziamento non può essere accolta. Sul punto deve essere osservato che l'intermediario ha prodotto le condizioni generali di assicurazione, sottoscritte dal ricorrente, ed entrambe aventi data antecedenti alla stipula dei contratti. La parte ha altresì chiarito di aver rimborsato, nel conteggio estintivo, il premio assicurativo rischio vita non maturato, calcolato col criterio di calcolo attuariale specificato nelle condizioni generali di assicurazione. L'intermediario riferisce, inoltre, che, in base a tali criteri, nulla è dovuto al ricorrente per il premio rischio perdita impiego. Al riguardo, tenuto conto di quanto appena osservato, occorre richiamare quanto chiarito dal Collegio di Coordinamento (decisione 13169/24) che ha affermato: *“La valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; ne deriva che il criterio contrattuale è da ritenersi legittimo purché tale criterio di calcolo sia chiarito ex ante al cliente. In caso contrario, il rimborso del premio dovrà avvenire secondo il criterio pro rata temporis”*. Ne consegue che nessun rimborso va riconosciuto.

La domanda di restituzione per quote versate in data successiva all'estinzione del finanziamento non può essere accolta, poiché non supportata da evidenze probatorie.

La richiesta di restituzione delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta. Sul punto è opportuno ricordare che il Collegio di Coordinamento (decisione n. 4580/25) ha sottolineato che le spese legali costituiscono un danno risarcibile per il cliente, a condizione che sia dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista, gravando la parte interessata dell'onere della prova, che può essere assolto attraverso qualsiasi evidenza documentale. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha dato prova del danno. Inoltre, dall'esame di quanto in atti emerge che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti dalla normativa e che a materia del contendere attiene a questioni rispetto alle quali sussiste un orientamento consolidato dei Collegi. Sulla base di ciò, deve essere escluso il riconoscimento di un risarcimento a favore del cliente.

Per quanto sin qui rilevato, deve essere rimborsata al cliente la complessiva somma di € 1.067,38, oltre ai richiesti interessi, da determinarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo ad di dell'effettivo soddisfo.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	94	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	26	TAN	5,00%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	5,47%							
<i>Commissioni mandataria per il perfezionamento</i>				528,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	28,88 €		28,88 €
<i>Commissioni mandataria per la gestione</i>				528,00 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	114,40 €	114,40 €	0,00 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				2.244,00 €	Up front	<i>Curva degli interessi</i>	122,75 €		122,75 €
<i>Polizza impiego</i>				228,84 €	Recurring	<i>Criterio contrattuale</i>		//	
<i>Polizza vita</i>				1.531,20 €	Recurring	<i>Criterio contrattuale</i>		//	
<i>interessi corrispettivi</i>				5.657,89 €	Recurring	<i>Pro rata temporis</i>	1.225,88 €	310,13 €	915,75 €
Totale									1.067,38 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.067,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI